

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 286 DEL 23 FEBBRAIO 2024

# Bando a3.4.3 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità

(procedura di attivazione n. 58)

## PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### Obiettivo strategico a

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### Priorità 1

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### Obiettivo specifico RSO 1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### Azione a3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

### Tipologia a3.4.3

Interventi a sostegno dell'imprenditorialità

## Sommario

Sommario.....	2
<b>Capo 1. FINALITÀ E RISORSE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Inquadramento e finalità .....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	5
Articolo 3 - Dotazione finanziaria .....	8
<b>Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' .....</b>	<b>8</b>
Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente.....	8
Articolo 5 – Settori e attività esclusi .....	9
<b>Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....</b>	<b>10</b>
Articolo 6 - Progetti ammissibili .....	10
Articolo 7 – Spese ammissibili .....	10
Articolo 8 - Spese non ammissibili.....	12
Articolo 9 - Limiti di spesa e di aiuto, intensità dell'agevolazione e divieto di cumulo .....	13
Articolo 10 – Durata e termini di realizzazione del progetto .....	13
<b>Capo 4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO .....</b>	<b>14</b>
Articolo 11 – Composizione della domanda.....	14
Articolo 12 - Presentazione della domanda .....	16
<b>Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>16</b>
Articolo 13 -Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	16
Articolo 14 – Istruttoria di ammissibilità .....	17
Articolo 15 – Criteri di selezione/Valutazione dei progetti .....	17
Articolo 16 - Aspiranti imprenditori .....	17
Articolo 17 - Concessione del contributo .....	18
<b>Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI .....</b>	<b>18</b>
Articolo 18 –Variazioni all'iniziativa.....	18
Articolo 19 –Subentri a seguito di operazioni societarie.....	19
<b>Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....</b>	<b>21</b>
Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	21
Articolo 21 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	22
Articolo 22 - Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto .....	24
<b>Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>26</b>

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario .....	26
Articolo 24 - Indicatori di output e di risultato .....	27
Articolo 25 - Vincolo di stabilità delle operazioni.....	29
<b>Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE.....</b>	<b>29</b>
Articolo 26 - Controlli e ispezioni .....	29
Articolo 27 – Annullamento del provvedimento di concessione .....	30
Articolo 28 – Revoca del provvedimento di concessione .....	30
<b>Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>31</b>
Articolo 29 - Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e s.m.i e del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.....	31
Articolo 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	32
Articolo 31 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi.....	32
<b>Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>33</b>
Articolo 32 – Norme di riferimento .....	33
<b>ALLEGATO A – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE .....</b>	<b>35</b>
<b>ALLEGATO B – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE AMMESSE.....</b>	<b>40</b>
<b>ALLEGATO C – CRITERI DI VALUTAZIONE.....</b>	<b>47</b>
<b>ALLEGATO D - AREE INTERNE .....</b>	<b>53</b>

## Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

### Articolo 1 - Inquadramento e finalità

1. Con il presente Bando la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027, intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, nuove imprese ed aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan.
2. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
3. Il presente bando, rispetto all'articolazione del PR FESR 2021-2027, presenta l'inquadramento di seguito riportato:

A.0: Obiettivo strategico (da regolamento (UE) 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	a. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	a3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	a3.4 Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale
A.3bis: Tipologie di intervento PR	a3.4.3 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità
A.4: Settore di intervento PR (allegato I regolamento (UE) 2021/1060)	137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Natura 07 -Concessione di incentivi ad unità produttive Tipologia: 01
A.6: Ambito di intervento (da regolamento (UE) 2021/1058 art. 5)	lett. d) Investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro; lett. e) attrezzature, software e attività immateriali;
A.7: Forma di sostegno (da regolamento (UE) 2021/1060 allegato 1, tabella 2)	01 Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33 – nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 – Integrazione di genere

A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	58 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del programma riportante le risorse finanziarie assegnate)
--	--

4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	8	65
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	8	65
RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di sostegno	8	65
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	0	50
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	0	2.800.000,00
RCR 17	Nuove imprese ancora presenti sul mercato	0	65

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- Aiuti di Stato*: gli aiuti rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, inclusi anche gli aiuti erogati in regime di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 2831/2023.
- Aree di svantaggio socio-economico*: comuni rientranti nell'elenco di cui all'Allegato D al bando.
- Aspiranti imprenditori*: persone fisiche intenzionate a costituirsi PMI.
- Autorità di Gestione*: organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma regionale attuativo FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze.
- Beneficiario*: organismo privato responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e che riceve il sostegno finanziario per la sua realizzazione.
- Business plan* (piano aziendale): il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
- Coworking*: la compresenza di attività imprenditoriali che condividono la stessa struttura, servizi ed utenze al fine di ottenere una ottimizzazione delle spese correnti e dei costi vivi che incidono sull'attività.

- h) *DURC*: documento unico della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
- i) *Imprenditoria femminile*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (D.P.Reg. 312/2011).
- j) *Imprenditoria giovanile*: l'impresa costituita in forma di società in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane oppure l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani oppure l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare è un giovane. Giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età ai sensi del D.P.Reg. 114/2021.
- k) *Impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  2. un'impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  3. un'impresa ha il diritto esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate "impresa unica".
- l) *Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- m) *Nuova impresa*: un'impresa è considerata nuova quando non era costituita nei tre anni precedenti la richiesta del sostegno previsto dall'impresa stessa. Un'impresa non sarà considerata nuova se cambia solamente la ragione sociale. Non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente.
- n) *Operazione*: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del Programma PR;
- o) *Programma*: documento di attuazione degli obiettivi strategici previsti dall'Unione nell'ambito del FESR. Per Programma Regionale (PR) si intende il documento presentato dalla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia che contribuisce all'attuazione degli obiettivi strategici e specifici previsti dall'Unione per il FESR. Il Programma si articola in priorità, corrispondenti ad un unico obiettivo strategico; ciascuna priorità si articola a sua volta in uno o più obiettivi specifici, che vengono realizzati mediante azioni ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1060;

- p) *Spese ammissibili*: la spesa, per essere ammissibile, deve essere:
1. sostenuta e pagata, ai fini del presente Bando, nel periodo compreso tra la comunicazione del decreto di concessione e i 12 (dodici) mesi successivi alla comunicazione del Decreto stesso ai sensi dell'articolo 10 comma 4, ovvero 4 (quattro) mesi ai sensi dell'articolo 10 comma 5;
  2. riferita geograficamente all'operazione cofinanziata nell'area interessata dal Programma;
  3. legittima, ossia sostenuta in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, ove applicabile, alla specifica normativa di settore;
  4. pertinente e imputabile, cioè riferibile alle operazioni selezionate ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità ed eseguita dai beneficiari;
  5. effettivamente sostenuta e quietanzata, comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta, salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) d), e), f) ed articoli 54, 55, 56 e 67, paragrafo 1;
  6. contabilizzata, ossia conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
  7. verificabile, ossia deve essere verificabile in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
  8. tracciabile, ossia deve essere assicurata una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata Pista di controllo dell'operazione;
- q) *Struttura regionale attuatrice (SRA)*: la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Intervento a3.4.3 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità", che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR FESR 2021-2027.
- r) *Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - (DNSH))*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli

altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- s) *Soggetti non indipendenti*: soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

### Articolo 3 - Dotazione finanziaria

1. Come previsto dalla deliberazione della Giunta n. 176 del 3 febbraio 2023 di approvazione del piano finanziario analitico, come da ultimo modificata con DGR 1759/2023, la dotazione finanziaria del bando è pari a euro 4.199.965,00 (quattromilionicentonovantanoveemilanoventosesantacinque/00) di fondi FESR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta Regionale, di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

## Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
  - a) Nuove imprese PMI, così come da definizione di cui all'articolo 2 lettera m);
  - b) Aspiranti imprenditori così come da definiti all'articolo 2 lettera c).
2. I beneficiari di cui al comma 1, lettera a) devono, al momento della presentazione della domanda e a pena di inammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti **specifici** di ammissibilità:
  - a) avere sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
  - b) se imprese, essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese delle CCIAA della Regione Friuli Venezia Giulia con sede legale ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto;
  - c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
  - d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
  - e) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - f) non essere destinatario di sanzione interdittiva (articolo 9 comma 2 lettera d) DLgs 231/2001) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - g) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 18/2003;
  - h) possedere il requisito di sostenibilità finanziaria in relazione al progetto da realizzare, da dimostrare tramite Business plan, da cui risulti che la "Qualità progettuale" in termini di fattibilità tecnica, prospettiva di mercato, sostenibilità economico-finanziaria sia idonea ad ottenere



- almeno un giudizio medio basso, che equivale al punteggio minimo previsto dall'allegato C, sezione 1;
- i) rispettare la dimensione d'impresa prevista all'articolo 2, comma 1 lettera l);
  - j) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060;
  - k) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
  - l) non rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 5;
  - m) rispettare le condizioni di cui al Regolamento de minimis generale.
3. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b) devono, al momento della presentazione della domanda e a pena di inammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti **specifici** di ammissibilità:
- a) avere sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan;
  - b) possedere il requisito di sostenibilità finanziaria in relazione al progetto da realizzare, da dimostrare tramite Business plan, da cui risulti che la "Qualità progettuale" in termini di fattibilità tecnica, prospettiva di mercato, sostenibilità economico-finanziaria sia idonea ad ottenere almeno un giudizio medio basso, che equivale al punteggio minimo previsto dall'allegato C, sezione 1.
4. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b) devono, al momento della presentazione della domanda e a pena di inammissibilità, impegnarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della verifica positiva di ammissibilità:
- a) a costituirsi presso il Registro delle imprese delle CCIAA della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto;
  - b) nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di capitali, a possedere la maggioranza delle quote, oppure, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di persone a esserne il legale rappresentante, oppure nel caso di impresa costituita in forma di società cooperativa a esserne socio oppure nel caso di impresa costituita in forma di impresa individuale a esserne titolare;
  - c) a possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m).
5. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi.

## Articolo 5 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2831/2023 non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato A), sezione 1 al presente Bando.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato A), sezione 2 al presente Bando.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato A) sezione 3 al presente Bando.

## Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

### Articolo 6 - Progetti ammissibili

1. Possono essere finanziati a fondo perduto, a valere del regime de minimis generale, interventi a sostegno dell'imprenditorialità.
2. È ammissibile il finanziamento di un'unica idea progettuale per beneficiario. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto beneficiario si considera ammissibile soltanto la prima domanda presentata e le altre vengono archiviate d'ufficio; solo in caso di rinuncia potrà essere valutata la domanda successiva.
3. Sono ammissibili i progetti aventi i seguenti requisiti:
  - a) sono realizzati all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) ottengono, nella sezione 1 dell'Allegato C, il punteggio minimo previsto per ogni singolo criterio in modo tale da conseguire un punteggio complessivo di almeno 26 punti su 65 massimi disponibili ed ottengono, nella sezione 2 dell'Allegato C il punteggio complessivo di almeno 18 punti su 36 massimi disponibili, di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e di cui almeno 4 punti nella sezione 2.2;
  - c) non implicano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5.
4. I progetti che non rispettano i requisiti specifici di cui ai commi 2 e 3 comportano l'inammissibilità della domanda.

### Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente correlate alla realizzazione dei progetti finanziabili effettivamente sostenute (ovvero per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza) dalla data di avvio del Progetto e non oltre il termine finale del medesimo come definiti all'articolo 10.
2. Sono ammissibili le sole spese relative all'acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore.
3. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal business plan, che non devono essere **inferiori al 70%** del totale delle spese ammissibili.

Le suddette spese di investimento sono spese relative a:

- a) realizzazione o ampliamento del sito internet;
- b) acquisto e installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa:
  1. impianti per produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico);
  2. consulenze e spese tecniche per progettazione, installazione e collaudo dei beni di cui al punto 1, se imputati come spesa di investimento;
  3. arredi (mobili funzionali all'attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
  4. macchinari, attrezzature, strumenti;
  5. hardware e software;
  6. acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know – how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate;
  7. certificazione di qualità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
  8. veicoli, limitatamente a:

- i. automezzi destinati al solo trasporto di cose con non più di tre posti, a emissioni zero, intesi esclusivamente automezzi elettrici;
  - ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa, a emissioni zero, intesi esclusivamente mezzi elettrici.
4. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
5. Sono ammissibili le seguenti spese correnti strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal business plan, che non devono essere **superiori al 30%** del totale delle spese ammissibili.

Le suddette spese correnti sono spese relative a:

  - a) istruttoria relativa ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale ed all'istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326;
  - b) spese per garanzie ai fini della fidejussione per ottenere l'anticipazione di cui all'articolo 20, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari;
  - c) pagamento di canoni per l'utilizzo di software per un periodo massimo di 12 mesi, purché utilizzati e pagati nel periodo di realizzazione del progetto di cui all'articolo 10;
  - d) acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie;
  - e) pubblicità, attività promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter;
  - f) partecipazione a fiere ed eventi, limitatamente al costo dell'affitto di stand e relativo allestimento;
  - g) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione;
  - h) utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking e relativa strumentazione di lavoro.
6. Alla data di conclusione del progetto i beni devono essere consegnati, installati, funzionanti e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
7. Tutte le spese elencate al presente articolo devono essere acquisite rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario.
8. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020; a tal fine devono rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH come definito all'articolo 2, comma 1, lettera q) e inserite nelle specifiche del presente Bando e in particolare:
  - a) le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE);
  - b) sia le attrezzature che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali

- utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (inclusa Direttiva RAEE 2012/19/EU); nel caso di pannelli fotovoltaici dovrà essere tenuto in considerazione il documento del GSE "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati";
- c) nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzature non ICT (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...) si preferirà l'acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali;
  - d) nel caso di investimenti in veicoli, particolare attenzione andrà prestata a garantire una gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute);
  - e) nel caso di impianti fotovoltaici, questi devono essere realizzati in forma integrata nell'edificio o nelle pertinenze aziendali, minimizzando l'uso di suolo non artificializzato.
9. Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 100,00 euro.
  10. Le spese non conformi a quelle del presente articolo sono inammissibili.
  11. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato B.
  12. Le spese di cui al comma 3 lettera b) punto 1 qualora siano integrate con i beni immobili, sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario.

## Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 7 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:
  - a) Spese del personale;
  - b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari/amministratori dell'impresa e dei fornitori;
  - c) Corsi di formazione del personale;
  - d) Acquisto di terreni e fabbricati;
  - e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
  - f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
  - g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
  - h) Spese per locazione finanziaria (leasing);
  - i) Operazioni di lease – back;
  - j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
  - k) Tablet, cellulari;
  - l) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
  - m) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
  - n) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
  - o) Omologazione ed attestazioni di conformità;
  - p) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
  - q) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nel caso in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
  - r) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

- s) Noleggio di attrezzature, macchinari, veicoli;
- t) Contributi in natura;
- u) Suppellettili e complementi di arredo;
- v) Veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi.

## Articolo 9 - Limiti di spesa e di aiuto, intensità dell'agevolazione e divieto di cumulo

1. La spesa ammissibile non è soggetta ad alcun limite.
2. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti sono concessi nella forma di aiuto in regime de minimis nella misura corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando il limite di cui al successivo comma 3.
3. L'importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente bando non deve essere superiore a euro 60.000,00, entro comunque il limite del massimale di cui al successivo comma 5.
4. La SRA è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo de minimis in fase di concessione, al fine di evitare il superamento del massimale indicati al comma 5.
5. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k), non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
6. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di stato, anche in regime de minimis, e finanziamenti europei a gestione diretta concessi per le medesime spese ammissibili.
7. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, per i beneficiari che in domanda si impegnano a concludere il progetto entro un termine ridotto pari a 4 (quattro) mesi dalla comunicazione del decreto di concessione, l'aiuto per la realizzazione del progetto è concesso nella forma di aiuto in regime de minimis nella misura corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile e l'importo massimo del contributo non potrà essere superiore a euro 70.000,00, fermo restando i limiti di cui al comma 5. Qualora non venga rispettato il termine ridotto di conclusione del progetto, il beneficiario è tenuto a rispettare il termine perentorio ordinario di cui all'articolo 10 comma 4, con la conseguenza che non verrà riconosciuta la percentuale di incentivazione del 70%, il contributo verrà rideterminato nella misura del 60% delle spese ammissibili e l'importo massimo del contributo non potrà essere superiore a euro 60.000,00.

## Articolo 10 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
  - b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente.
2. Per data di conclusione del progetto si intende la data dell'ultimo pagamento relativo alle fatture, o ai documenti contabili avente forza probatoria equivalente, inerenti al progetto.
3. I beneficiari devono avviare il progetto successivamente alla comunicazione del decreto di concessione.
4. I beneficiari devono perentoriamente concludere il progetto entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione del decreto di concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i beneficiari che dichiarano di voler beneficiare della misura di incentivazione maggiorata di cui all'articolo 9 comma 8, il termine ridotto per concludere il progetto è pari a 4 (quattro) mesi dalla notifica del decreto di concessione. Qualora non venga rispettato tale termine, si applicherà il termine perentorio di cui al comma 4.

## Capo 4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

### Articolo 11 – Composizione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla SRA con le modalità di cui all'articolo 12.
2. La domanda, pena inammissibilità della stessa, si compone di:
  - a) per le **nuove imprese** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):
    - i. il business plan, di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a), da cui emerga:
      - il possesso dei requisiti oggettivi afferenti al progetto di cui all' articolo 6;
      - la qualità progettuale in termini di fattibilità tecnica, prospettiva di mercato e sostenibilità economico-finanziaria;
      - la coerenza ed efficacia del modello organizzativo rispetto all'iniziativa progettuale proposta;
      - il grado di innovazione dei processi e dei prodotti;
      - la capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale;
      - la localizzazione degli interventi in aree di svantaggio socio-economico;
      - l'incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto;
      - la partecipazione di persone con disabilità al progetto;
      - la presenza di imprenditoria femminile;
      - la presenza di imprenditoria giovanile;
      - elenco dettagliato dei beni e servizi;
    - ii. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto, attestante i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), i) j), k), l), m);
    - iii. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis»;
    - iv. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui al precedente articolo 9;
    - v. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2.3 dell'Allegato C al bando, con riferimento all'imprenditoria femminile e/o giovanile;
    - vi. limitatamente alle società cooperative, l'elenco dei soci rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2.3 dell'Allegato C al bando, con riferimento all'imprenditoria femminile e/o giovanile;
    - vii. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto riferita all'assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23 ed ai vincoli di cui all'articolo 25;
    - viii. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto di presa visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali, presente sul sito istituzionale dell'Ente e disponibile alla consultazione, di cui al comma 7;
    - ix. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto di presa visione del bando;
    - x. copia conforme della procura nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo da parte di procuratore interno all'impresa;
    - xi. procura speciale conferita dal delegante nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo da parte di soggetto delegato esterno;

- xii. copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA);
- b) per l'**aspirante imprenditore** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
- i. il business plan, di cui all'articolo 4, comma 4 lettera a), da cui emerge:
    - il possesso dei requisiti oggettivi afferenti al progetto di cui all'articolo 6;
    - la qualità progettuale in termini di fattibilità tecnica, prospettiva di mercato e sostenibilità economico-finanziaria;
    - la coerenza ed efficacia del modello organizzativo rispetto all'iniziativa progettuale proposta;
    - il grado di innovazione dei processi e dei prodotti;
    - la capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale;
    - la localizzazione degli interventi in aree di svantaggio socio-economico;
    - l'incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto;
    - la partecipazione di persone con disabilità al progetto;
    - il possesso da parte dell'aspirante imprenditore dello stato di precariato ai sensi della vigente normativa o il possesso da parte dell'aspirante imprenditore dello stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa per un periodo non inferiore a quello indicato nell'allegato C, sezione 2.3;
    - elenco dettagliato beni e servizi;
  - ii. la dichiarazione sostitutiva dell'aspirante imprenditore di atto notorio e di certificazione ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2.3 dell'Allegato C al bando, con riferimento all'eventuale stato di precariato o disoccupazione rilevanti ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2.3 dell'Allegato C al bando.
  - iii. la dichiarazione dell'aspirante imprenditore riferita all'assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) c);
  - iv. la dichiarazione dell'aspirante imprenditore di presa visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali, presente sul sito istituzionale dell'Ente e disponibile alla consultazione, di cui al comma 7;
  - v. la dichiarazione dell'aspirante imprenditore di presa visione del bando;
  - vi. procura speciale conferita dal delegante nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo da parte di soggetto delegato.
3. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante. I documenti non conformi alle previsioni del presente comma comportano l'inammissibilità della domanda.
  4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida riportate sul sito istituzionale dell'Ente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
  5. I fac-simile necessari per la presentazione della domanda sono approvati con Decreto del direttore del servizio politiche per il lavoro e pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.

6. Il mancato utilizzo dei fac-simili previsti comporta l'inammissibilità della domanda.
7. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 sono riportate nella relativa nota informativa consultabile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.
8. Contestualmente alla domanda di sovvenzione il candidato beneficiario dichiara altresì:
  - a) di volere beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata del contributo stesso ed in che misura, secondo quanto previsto dall'articolo 20;
  - b) di volere beneficiare o meno della maggiorazione del contributo a fronte della realizzazione del progetto nei termini di cui all'articolo 10 comma 5.

## Articolo 12 - Presentazione della domanda

1. La domanda, a pena di inammissibilità, è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL a cui si accede, dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, è sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
  - a) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore interno all'impresa o dal soggetto delegato munito di procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale per ciascuno dei predetti atti;
  - b) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'aspirante imprenditore o dal soggetto delegato munito di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti.
3. La domanda, a pena di inammissibilità, potrà essere presentata dalle ore 10.00 del 28/02/2024 e fino alle ore 12.00 del 28/06/2024. La domanda si considera presentata nella data e ora di convalida finale di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.
4. Le linee guida a supporto della predisposizione della domanda sono pubblicate sul sito internet della Regione nella pagina dedicata al Bando.
5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 11 comma 2 saranno considerate inammissibili.

## Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

### Articolo 13 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. La selezione delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande presentate sono oggetto di verifica volta ad accertare la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando: ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 14 e una successiva istruttoria di valutazione di cui all'articolo 15.
2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, non si procede con l'istruttoria per la concessione del contributo, che sarà disposta qualora eventuali risorse sopravvenute dovessero consentire il finanziamento integrale.



3. Per gli aspiranti imprenditori, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al comma 1, è prevista l'ulteriore fase istruttoria di cui all'articolo 16.

### Articolo 14 – Istruttoria di ammissibilità

1. Le domande presentate sono oggetto di una istruttoria di **ammissibilità**, secondo l'applicazione dei seguenti criteri generali e specifici:
  - a) criteri **generali** di ammissibilità:
    - i. completezza e correttezza della domanda, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 11;
    - ii. modalità e termini di presentazione della domanda, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12;
  - b) criteri **specifici** di ammissibilità:
    - i. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e 5 afferenti ai beneficiari;
    - ii. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 afferenti al progetto;
    - iii. il possesso dei requisiti afferenti alle spese inerenti al progetto di cui agli articoli 7 ed 8.
2. Le domande con riferimento alle quali l'istruttoria di cui al comma 1 si concluda con esito negativo sono inammissibili e non sono sottoposte alla disamina di cui all'articolo 15 secondo l'applicazione di criteri di **valutazione**. Il Responsabile del procedimento adotta il decreto di rigetto, previa comunicazione del preavviso di rigetto.

### Articolo 15 – Criteri di selezione/Valutazione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 14 sono oggetto di istruttoria di valutazione sulla base dei criteri di cui all'allegato C, sezione 1.
2. Il progetto non è ammesso nei casi in cui, anche per carenza di documentazione, anche solo uno dei criteri di valutazione definiti nell'allegato C sezione 1 riporti un giudizio inferiore a 2 (Medio-basso).
3. Per i progetti di cui al comma 2 risultati inammissibili, il Responsabile del procedimento adotta il decreto di rigetto, previa comunicazione del preavviso di rigetto.
4. I progetti che hanno superato l'istruttoria di valutazione di cui all'allegato C, sezione 1, sono ammessi alla valutazione secondo i criteri di cui all'allegato C sezione 2.
5. Il progetto non è ammesso nei casi in cui non ottenga, anche per carenza di documentazione, nella sezione 2 dell'Allegato C, il punteggio complessivo di almeno 18 punti su 36 massimi disponibili, di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e di cui almeno 4 punti nella sezione 2.2.
6. Per i progetti di cui al comma 5 risultati inammissibili, il Responsabile del procedimento adotta il decreto di rigetto, previa comunicazione del preavviso di rigetto.

### Articolo 16 - Aspiranti imprenditori

1. Per il soggetto richiedente l'aiuto che ha presentato la domanda in qualità di aspirante imprenditore ed il cui progetto ha superato positivamente le istruttorie di cui agli articoli 14 e 15 la SRA comunica tali risultanze.
2. Il soggetto ha l'obbligo di fornire alla SRA, in qualità di nuova impresa, la seguente documentazione:
  - a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b), c);
  - b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in de minimis;

- c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9;
  - d) la dichiarazione riferita all'assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23 ed ai vincoli di cui all'articolo 25;
  - e) la dichiarazione di presa visione della nota informativa, sul trattamento dei dati personali, presente sul sito istituzionale dell'Ente e disponibile alla consultazione, di cui all'articolo 11 comma 6;
  - f) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto di presa visione del bando.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa alla SRA esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
  4. Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Responsabile del procedimento adotta il decreto di rigetto, previa comunicazione del preavviso di rigetto, che determina l'inammissibilità della domanda.

### Articolo 17 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato con decreto dal Responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della L.R. 7/2000, e viene trasmesso via PEC al beneficiario.
2. La concessione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. La concessione del contributo è altresì subordinata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di aiuti "de minimis" ed alla verifica del rispetto del divieto cumulo di cui all'articolo 9 del bando, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 con riguardo in particolare alla rideterminazione dell'importo del contributo.
4. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, le condizioni per il finanziamento relative al progetto, l'elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l'esecuzione, gli obblighi, i vincoli in capo al beneficiario e il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 21, comma 7.
5. Per i progetti di cui all'articolo 13 comma 2, non istruiti per insufficiente disponibilità di risorse, nel caso di eventuali risorse sopravvenute, il termine di cui al comma 1 per l'adozione della concessione decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al Bando e di modifica del Piano finanziario del PR FESR 2021-2027.

## Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### Articolo 18 –Variazioni all'iniziativa

1. Il beneficiario realizza il progetto oggetto del provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1, il beneficiario trasmette alla SRA richiesta di approvazione delle variazioni da apportare preliminarmente alla realizzazione delle variazioni stesse ed entro il termine di conclusione del progetto. La SRA provvede

alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.

3. Le variazioni del progetto non possono mai riguardare l'aumento dell'importo del contributo concesso.
4. A fronte delle variazioni proposte le spese di investimento strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal provvedimento di concessione, non devono essere **inferiori al 70%** del totale delle spese ammesse e le spese correnti strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dal provvedimento di concessione, non devono essere **superiori al 30%** del totale delle spese ammesse.
5. Le variazioni proposte non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al piano di spesa approvato pari o superiori al 60% della medesima, nel senso che la medesima spesa ammessa deve essere realizzata in misura non inferiore al 40%.
6. Non sono ammissibili le richieste di variazione del Progetto presentate prima della concessione dell'aiuto.
7. La richiesta di variazione non deve violare le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b) n. II e III e dall'articolo 15.
8. La proposta di variazione che non rispetti quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sarà rigettata, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

#### Articolo 19 – Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della L.R. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario gli incentivi, concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante alle seguenti condizioni.
2. Se l'operazione societaria interviene prima della concessione nel periodo di apertura dello sportello il subentrante dovrà presentare autonomamente la propria domanda di aiuto e la precedente domanda decade.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga nel periodo tra il giorno successivo alla data di chiusura dello sportello e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
4. A fronte di un incentivo **concesso** il subentrante:
  - a) deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, così come previsto dall'articolo 4, ivi compreso il requisito di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) nel caso in cui il subentro riguardi un soggetto che ha presentato la domanda come aspirante imprenditore.
  - b) deve proseguire l'attività dell'impresa in cui subentra, che non deve rientrare nei settori esclusi di cui all'articolo 5;
  - c) deve mantenere, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
  - d) deve impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 23 ed i vincoli di cui all'articolo 25 previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, al verificarsi delle variazioni soggettive, nel caso il subentrante subentri ad un soggetto che ha presentato domanda come impresa, egli deve essere altresì in possesso dei medesimi requisiti soggettivi a fronte dei quali il soggetto subentrato ha eventualmente ottenuto un punteggio in sede di applicazione dei criteri di valutazione inerenti all'imprenditoria femminile e giovanile.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di subentro, successivo alla concessione dell'aiuto, determina la revoca

dell'aiuto concesso nel caso in cui la nuova dimensione non rientri tra quelle ammissibili a finanziamento.

7. Il soggetto risultante dalla variazione soggettiva, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della variazione stessa, presenta alla SRA istanza di subentro nella concessione del contributo. In difetto della domanda di subentro di cui al presente comma, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro tale termine, il provvedimento di concessione della sovvenzione viene revocato.
8. L'istanza di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando e sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC, è corredata da:
  - a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
  - b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 7, dei requisiti di cui al comma 4 lettere a), b), c) e di cui ai commi 5.
  - c) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, contenente l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 23 ed i vincoli di cui all'articolo 25 previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa beneficiaria;
  - d) impegno a rispettare le norme su pluricontribuzione e cumulo per tutte le spese che saranno portate a rendiconto;
9. Verificata la sussistenza dei requisiti, la concessione è confermata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, con decreto al soggetto subentrante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 comma 2.
10. Qualora all'impresa subentrata sia stato erogato il contributo a titolo di anticipo, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere alla SRA una nuova fidejussione recante il soggetto subentrante come contraente. La mancata trasmissione alla SRA della fidejussione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni comporta la revoca del contributo confermato in capo al subentrante.
11. A fronte di un incentivo **erogato a saldo** il soggetto risultante dalla variazione soggettiva, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della variazione stessa, presenta alla SRA istanza di subentro nella concessione del contributo.
12. In difetto della domanda di subentro di cui al comma precedente, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione dell'aiuto viene revocato.
13. L'istanza di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando e sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC, è corredata, a pena di inammissibilità, da:
  - a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
  - b) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, contenente l'impegno a rispettare i vincoli di cui all'articolo 25 previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa beneficiaria.
14. Verificata la sussistenza dei requisiti il subentro è confermato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza con decreto al soggetto subentrante.
15. In assenza del rispetto delle condizioni previste per il subentro, gli aiuti concessi sono revocati e quelli erogati a saldo sono rideterminati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di subentro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

16. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida riportate sul sito istituzionale dell'Ente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
17. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

### Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.
2. La liquidazione anticipata è subordinata:
  - a) alla presenza della richiesta formulata, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 11 comma 8;
  - b) all'adozione del provvedimento di concessione;
  - c) alla presentazione di un'istanza nella quale è specificata la percentuale di anticipo rispetto all'aiuto concesso e corredata di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da enti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - d) alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. La richiesta è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC e corredata dalla fidejussione di cui al comma 2, lettera c).
4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del decreto di concessione.
5. In assenza del rispetto delle condizioni previste per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto concesso, l'istanza di erogazione dell'anticipo è oggetto di provvedimento di rigetto, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
6. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3 e avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
7. L'erogazione può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
  - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;

- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

## Articolo 21 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. La domanda di rimborso attestante la realizzazione del progetto e le spese sostenute è presentata alla SRA, perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'effettiva conclusione del progetto come definita ai sensi dell'articolo 10.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il beneficiario può richiedere, indicandone i motivi, che il predetto termine sia prorogato di 15 (quindici) giorni. La SRA autorizza la proroga entro 15 (quindici) giorni dalla formale presentazione della richiesta da parte del Beneficiario.
3. La domanda di rimborso di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL a cui si accede, dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida di cui al comma 4. La domanda di rimborso si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online sono pubblicate sul sito [ww.regione.fvg.it](http://ww.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando.
5. La domanda di rimborso, a pena di inammissibilità, è sottoscritta e presentata, in via alternativa, dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore interno all'impresa o dal soggetto delegato munito di procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale.
6. La domanda di rimborso delle spese sostenute si compone di:
  - a) per coloro che hanno presentato domanda di contributo come **nuove imprese** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):
    - i. la **relazione** da cui risulti l'avvenuta realizzazione del progetto approvato in termini di:
      - rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità afferenti al progetto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c). Qualora dalla disamina del rendiconto il progetto dovesse essere stato realizzato in maniera non conforme ai requisiti il contributo viene revocato.
      - rispetto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b). Qualora dalla disamina del rendiconto il punteggio venga decurtato dei punti assegnati e risulti un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato all'articolo 6 comma 3 lettera b), il contributo viene revocato totalmente.
      - avvio effettivo ed effettiva conclusione del progetto, in coerenza con quanto indicato nel sistema IOL;
    - ii. documentazione inerente alla spesa sostenuta e pagata di cui all'allegato B. Con riferimento in particolare alle spese di investimento rendicontate, strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dalla concessione o dalle variazioni approvate, queste non devono essere inferiori al 70% del totale delle spese ammesse. Le spese correnti, strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dalla concessione o dalle variazioni approvate, non devono essere superiori al 30% del totale delle spese ammesse. Le spese rendicontate non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al piano di spesa approvato pari o superiore al 60% della medesima, nel senso che la medesima spesa ammessa deve essere realizzata in misura non inferiore al 40%. Fatture e giustificativi di spesa devono riportare il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo;

- iii. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico beneficiario dell'aiuto, attestanti il mantenimento dei requisiti specifici di ammissibilità, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), c), d), e,) f), g), i), l);
  - iv. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera ii);
  - v. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto attestante che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti come stabilito dall'articolo 7, comma 7;
  - vi. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto giuridico richiedente l'aiuto attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9;
  - vii. la dichiarazione di assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23 ed ai vincoli di cui all'articolo 25;
  - viii. copia conforme della procura nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso da parte del procuratore interno all'impresa;
  - ix. procura speciale conferita dal legale rappresentante o titolare dell'impresa individuale nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso da parte del soggetto delegato esterno;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di contributo come **aspiranti imprenditori** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
- i. la relazione da cui risulti l'avvenuta realizzazione del progetto approvato in termini di:
    - rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità afferenti al progetto di cui all'articolo 6 comma 3 lettere a) e c). Qualora dalla disamina del rendiconto il progetto dovesse essere stato realizzato in maniera non conforme ai requisiti, il contributo viene revocato;
    - rispetto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera b). Qualora dalla disamina del rendiconto il punteggio venga decurtato dei punti assegnati e risulti un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato all'articolo 6 comma 3 lettera b), il contributo viene revocato totalmente;
    - avvio effettivo ed effettiva conclusione del progetto, in coerenza con quanto indicato nel sistema;
  - ii. documentazione inerente alla spesa sostenuta e pagata di cui all'allegato B. Con riferimento in particolare alle spese di investimento rendicontate, strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dalla concessione o dalle variazioni approvate, queste non devono essere inferiori al 70% del totale delle spese ammesse. Le spese correnti, strettamente funzionali all'attività dell'impresa, come risultanti dalla concessione o dalle variazioni approvate, non devono essere superiori al 30% del totale delle spese ammesse. Le spese rendicontate non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al piano di spesa approvato pari o superiore al 60% della medesima, nel senso che la medesima spesa ammessa deve essere realizzata in misura non inferiore al 40%. Fatture e giustificativi di spesa devono riportare il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo;
  - iii. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico beneficiario dell'aiuto, attestante il mantenimento dei requisiti specifici di ammissibilità, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), i), l);

- iv. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera ii);
  - v. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto attestante che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti come stabilito all'articolo 7 comma 7;
  - vi. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9;
  - vii. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedenti l'aiuto attestante il fatto che, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di capitali, il soggetto che ha presentato domanda di aiuto in qualità di aspirante imprenditore, possiede la maggioranza delle quote, oppure, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di persone sia il legale rappresentante, oppure nel caso di impresa costituita in forma di società cooperativa sia socio oppure nel caso di impresa costituita in forma di impresa individuale ne sia il titolare;
  - viii. la dichiarazione di assunzione di impegno rispetto agli obblighi di cui all'articolo 23 ed ai vincoli di cui all'articolo 25;
  - ix. copia conforme della procura nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso da parte di procuratore interno all'impresa;
  - x. procura speciale conferita dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale nel caso di sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso da parte del soggetto delegato esterno.
7. I fac-simile necessari per la presentazione della domanda di rimborso delle spese sostenute sono approvati con Decreto del direttore del servizio politiche per il lavoro e pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.
8. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante. I documenti non conformi alle previsioni del presente comma comportano l'inammissibilità della domanda.

## Articolo 22 - Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto

1. La domanda di rimborso delle spese sostenute è oggetto di istruttoria volta a verificare la correttezza e completezza dei dati forniti, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione del contributo e la rispondenza della predetta domanda a quanto previsto dall'articolo 21.
2. Nel caso in cui la domanda di rimborso delle spese sostenute sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine assegnato per l'integrazione per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta del beneficiario sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini perentori assegnati, la SRA procede con



- l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta, procede alla ridetermina del contributo concesso, con conseguente revoca totale o parziale del contributo stesso, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rimborso delle spese sostenute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
3. A seguito della conclusione dell'istruttoria la SRA entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rimborso delle spese sostenute adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche e in caso di esito:
    - a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione del contributo concesso;
    - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione del contributo concesso ed eventuale contestuale liquidazione, ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate;
    - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
  4. Per i beneficiari che in domanda si erano impegnati a concludere il progetto entro il termine ridotto di cui all'articolo 10 comma 5 e che non hanno rispettato tale termine, qualora abbiano comunque rispettato il termine perentorio ordinario di cui all'articolo 10 comma 4, il contributo sarà rideterminato applicando l'intensità di agevolazione ordinaria di cui all'articolo 9 comma 2 e l'importo massimo del contributo non sarà superiore a 60.000,00 euro ai sensi dell'articolo 9 comma 3.
  5. L'erogazione di cui al comma 3 lettere a) e b) avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
  6. L'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 lettere a) e b) è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare la SRA attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010.
  7. Nei casi di cui al comma 3 lettere b) e c) qualora, a seguito della rideterminazione le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza, unitamente agli interessi, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 della L.R. 7/2000.
  8. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
    - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
    - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
    - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.
  9. In caso di esito non regolare delle attività di verifica di cui al comma 3 lettera c), prima dell'adozione del provvedimento di diniego della domanda di rimborso del contributo, la SRA comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

## Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

### Articolo 23 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti in particolare a:
  - a) avviare il progetto nel termine perentorio previsto dall'articolo 10;
  - b) indicare la data di effettivo avvio del progetto nel sistema IOL e nella relazione al rendiconto ai sensi dell'articolo 21;
  - c) realizzare il progetto così come approvato nel provvedimento di concessione o sue eventuali variazioni di cui agli articoli 17 e 18;
  - d) sostenere le spese ammissibili rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario;
  - e) concludere il progetto nel termine perentorio previsto dall'articolo 10;
  - f) indicare la data di effettiva conclusione del progetto nel sistema IOL e nella relazione al rendiconto ai sensi dell'articolo 21;
  - g) mantenere i requisiti specifici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) i), l), per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del saldo del contributo;
  - h) garantire che il soggetto che ha presentato domanda di aiuto in qualità di aspirante imprenditore, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di capitali, possieda la maggioranza delle quote, oppure, nel caso in cui l'impresa sia costituita in forma di società di persone, ne sia il legale rappresentante, oppure nel caso di impresa costituita in forma di società cooperativa ne sia socio, oppure nel caso di impresa costituita in forma di impresa individuale ne sia il titolare per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del saldo del contributo;
  - i) rispettare i requisiti specifici di ammissibilità afferenti al progetto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c);
  - j) rispettare i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) fino alla presentazione del rendiconto;
  - k) sostenere spese in maniera tale che, rispetto al piano di spesa approvato, le spese stesse non devono comportare una riduzione della spesa ammessa pari o superiore al 60% della medesima, nel senso che la medesima spesa ammessa deve essere realizzata in misura non inferiore al 40%;
  - l) presentare la domanda di rimborso delle spese sostenute conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 con riguardo a contenuto, termini e modalità;
  - m) rispettare il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale, di cui all'articolo 25;
  - n) rispettare le regole previste in materia di variazioni progettuali di cui all'articolo 18;
  - o) rispettare le regole previste in materia di subentro, di cui all'articolo 19;
  - p) comunicare tempestivamente alla SRA la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, sede legale, forma giuridica);
  - q) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 9;
  - r) rispettare i termini perentori previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
  - s) laddove non è richiesta espressamente la trasmissione della documentazione tramite il sistema on line dedicato, utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA delle comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it);
  - t) conservare presso i propri uffici per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario le versioni originali della documentazione del progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione UE;
  - u) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto che il Beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;

- v) ottemperare agli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, così come di seguito specificati. Il Beneficiario ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 2021/1060, è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del Progetto, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
- fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del Progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
  - collocando almeno un poster di formato minimo A3 o una targa, anche in funzione del livello di sostegno, con informazioni sul Progetto; il supporto (poster o targa) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto (poster o targa) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto;
  - apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
- Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del Progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità;
- w) comunicare, anche con le modalità richieste dal sistema IOL, le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio del Programma, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di output e di risultato (di realizzazione e di risultato) di cui all'articolo 24;
- x) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- y) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi di spesa da presentare in fase di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettere a) n. ii) e lettera b n. ii).

## Articolo 24 - Indicatori di output e di risultato

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per la Tipologia di intervento 3 - Interventi a sostegno dell'imprenditorialità previsti dal PR FESR 2021-2027 gli indicatori di monitoraggio sono i seguenti:

#### INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE:

- RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese).  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni.  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.
- RCO05 Nuove imprese beneficiarie di un sostegno.  
L'indicatore misura il numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno. Un'impresa è considerata nuova quando non era costituita nei tre anni precedenti la richiesta del sostegno previsto dall'impresa stessa. Un'impresa non sarà considerata nuova se cambia solamente la ragione sociale. L'indicatore copre anche gli spin-off.

#### INDICATORI COMUNI DI RISULTATO:

- RCR01 Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno.  
L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno. L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto. L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli ETP annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta. L'ETP annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un ETP all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale. Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part time). L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.
- RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).  
L'indicatore misura il contributo privato totale cofinanziamento dei progetti sostenuti, quando la tipologia di sostegno è una sovvenzione o è basata su strumenti finanziari.
- RCR17 Nuove imprese ancora presenti sul mercato.  
L'indicatore misura il numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno ancora attive sul mercato ad almeno un anno di distanza dal completamento dell'output. Un'impresa è considerata nuova quando non esisteva nei tre anni precedenti l'inizio dei progetti; non sarà considerata nuova quando è modificata solamente la ragione sociale. L'indicatore comprende anche gli spin-off.

#### INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT:

numero progetti con ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare;
- il riutilizzo dei residui di lavorazione;
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
- la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
- l'efficiamento energetico;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

- il risparmio delle risorse idriche;
- 2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

### Articolo 25 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. Rientrano tra gli obblighi del beneficiario del contributo dover:
  - a) nei 3 (tre) anni decorrenti dalla liquidazione a saldo del contributo con riferimento al progetto finanziato:
    - i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
    - ii. mantenere la destinazione dei beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;
    - iii. non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;
    - iv. mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;
    - v. non cessare l'attività;
    - vi. non essere in stato liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale.
  - b) nei 2 (due) anni decorrenti dalla conclusione del progetto non effettuare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, una delocalizzazione da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o un'altra Regione italiana verso il sito incentivato;
  - c) nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 3/2015, non delocalizzare dal sito incentivato nel territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%.
2. Nel caso di beneficiario che ha ottenuto in fase di valutazione il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2.2 dell'Allegato C, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione, deve nei 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di rendicontazione del progetto finanziato, mantenere l'incremento occupazionale dell'impresa.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la SRA, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 26, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca totale o parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

### Articolo 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della SRA e delle Amministrazioni regionale e statale e dell'unione Europea ispezioni e controlli, anche a

campione, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 7/2000 e dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 (cento) per cento dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario e può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa secondo le modalità convenute con l'ADG e definite nell'ambito del Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.
4. Nell'ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di progetti secondo le modalità definite dall'AdG.
6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione siano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG.
7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione della sovvenzione, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

## Articolo 27 – Annullamento del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione regionale.
3. In base all'articolo 21 nonies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. La SRA comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di concessione e la relativa rideterminazione del contributo stesso.
5. In caso di annullamento del provvedimento di concessione è disposto il recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49, comma 1 e 3, e 50 della L.R. 7/2000.

## Articolo 28 – Revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della L.R. 7/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento del beneficiario. L'inadempimento derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 23 comporta:
  - a) la revoca totale del contributo concesso nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), c) e), g), h), i), j), k), l), o), r), x);
  - b) la revoca totale del contributo concesso, qualora a fronte della richiesta di regolarizzazione, il beneficiario non vi abbia provveduto entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal

- ricevimento della richiesta stessa, nel caso di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), f), t), u), w);
- c) qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 comma 1 lettera v) la SRA – ove possibile – assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il beneficiario provveda alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine suddetto, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato del 3%.
2. L'inadempimento derivante dall'inosservanza dell'obbligo circa il mantenimento dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m) comporta:
    - a) la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale o totale della concessione, nei casi di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a);
    - b) la revoca totale nel caso di cui all'articolo 25, comma 1 lettere b) e c);
    - c) una decurtazione dei punti ottenuti in fase di valutazione per il criterio dell'incremento occupazionale e, qualora il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 6 comma 3 lettera b), una decurtazione del contributo del 20% nel caso di cui all'articolo 25, comma 2.
  3. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
  4. I provvedimenti di revoca totale o parziale, con rideterminazione del contributo, sono adottati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
  5. La SRA comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca, totale o parziale, del provvedimento di concessione e la relativa rideterminazione del contributo stesso.
  6. In caso di revoca totale o parziale del contributo concesso è disposto il recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49, comma 1, e 50 della L.R. 7/2000.

## Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 29 - Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e s.m.i e del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando.
2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa quanto segue:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
  - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e

- telematici;
- d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013 (ove pertinente);
  - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
  - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.
  4. Ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 l'Autorità di Gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni 4 (quattro) mesi.

### Articolo 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è la titolare di posizione organizzativa Interventi di politica attiva del lavoro del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo pec [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it) nonché all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.
3. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

### Articolo 31 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Con decreti della Direttore della SRA, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Bando e nei relativi allegati di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione dello stesso.
2. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, la SRA pubblica sul B.U.R. e sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
3. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it).
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2021/1060 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:



- a) la sezione “Richieste reclami segnalazioni proposte” accessibile dall’home page del sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) oppure la sezione “Filo diretto con i cittadini” al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
- b) la sezione “Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE” al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

## Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Articolo 32 – Norme di riferimento

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
  - a) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
  - b) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  - c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
  - d) Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa);
  - e) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
  - f) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
  - g) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.;
  - h) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità) e s.m.i.;
  - i) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
  - j) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
  - k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
  - l) Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - m) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
  - n) Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del

lavoro”

- o) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2021 -2027 cofinanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”;
- p) Decreto del Presidente della Regione n.200 del 6 dicembre 2021 recante disposizioni per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- q) Legge Regionale 22 febbraio 2021 n. 3 “SviluppoImpresa – Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia”;
- r) DPR 22 del 05 febbraio 2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- s) DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- t) Delibera di Giunta Regionale 2014 del 23 dicembre 2022 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- u) Delibera di Giunta Regionale n. 175 del 3 febbraio 2023 di approvazione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2021-2027;
- v) Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 avente ad oggetto “Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell’occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte” e s.m.i..

# ALLEGATO A – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

## **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### **Azione a3.4**

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

### **Tipologia a3.4.3**

Interventi a sostegno dell'imprenditorialità

(Rif. Art. 5)

## Sezione 1 - REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" - SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, si intende per:

- a) «<prodotti agricoli>»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) «<produzione agricola primaria >»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «<trasformazione di un prodotto agricolo>»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «<commercializzazione di un prodotto agricolo>»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;

- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

## Sezione 2 - REGOLAMENTO (UE) N. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, il FESR non sostiene:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
  - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
  - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
  - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
  - ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
  - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
  - ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  - iii. gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

### Sezione 3 - ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DELLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V REG. (CE) 24 MARZO 2021 N. 2021/523 UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA InvestEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017)

Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Reg. (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017):

Il fondo InvestEU non sostiene:

1. attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
2. nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
3. prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
4. attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
5. gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
6. commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
7. attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
8. attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
9. attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
10. attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
11. smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
12. investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
13. Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
14. investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
15. investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili
  - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.

# ALLEGATO B – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE AMMESSE

## **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### **Azione A3.4**

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

### **Tipologia A3.4.3**

Interventi a sostegno dell'imprenditorialità



## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 LE SPESE

- a) Le spese devono, a pena di inammissibilità rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo assentito dalla concessione e dalle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute e integralmente pagate unicamente dal soggetto beneficiario del contributo nell'arco temporale compreso tra la comunicazione del decreto di concessione e i 12 (dodici) mesi successivi alla comunicazione del Decreto stesso; le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo fatta salva la fattispecie di cui al punto c);
- c) essere sostenute e integralmente pagate unicamente dal soggetto beneficiario del contributo nell'arco temporale compreso tra la comunicazione del decreto di concessione e i 4 (quattro) mesi successivi alla comunicazione del Decreto stesso nel caso il beneficiario si avvalga della facoltà di cui all'articolo 10 comma 5; le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo, fermo restando che se il beneficiario non rispetta i 4 (quattro) mesi può avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 5, ossia concludere il progetto entro il termine perentorio di 12 mesi dalla comunicazione di concessione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente anche fatture non inerenti al progetto e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale*. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopracitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è mai ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni, né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile, né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti al progetto. Le eventuali note di credito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

### 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Deve essere presentata copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del Beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali ai sensi dell'articolo 21 comma 6, qualora il Beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal Beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione.

#### Fatture

Le fatture e i giustificativi di spesa devono riportare il codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione dell'aiuto ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a presentare fatture che includano preferibilmente solo l'acquisto di beni/servizi inerenti al progetto.

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e

attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale (IVA inclusa) relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 100,00 euro.

#### Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
  - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
  - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

#### Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra<sup>1</sup> e consentire la tracciabilità dei pagamenti<sup>2</sup>, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

In caso di pagamento cumulativo della somma di più fatture, questo deve coprire integralmente il valore dei giustificativi.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

## **2. DOCUMENTAZIONE PER VOCI DI SPESA AMMESSE**

### **2.a REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DEL SITO INTERNET**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- comprova dell'avvenuto pagamento dell'F24 riferito alla ritenuta d'acconto del professionista
- immagini del sito attestante gli obblighi di pubblicità
- copia documentazione a comprova della proprietà/disponibilità del dominio

### **2.b ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI BENI STRETTAMENTE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA:**

#### **I) IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO)**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze

---

<sup>1</sup> La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti al progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

<sup>2</sup> La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

- documentazione attestante il titolo di proprietà dell'immobile o il titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione e assenso scritto del proprietario con riguardo all'esecuzione dei lavori
- relazione riepilogativa finale dell'impianto fotovoltaico realizzato sottoscritta dal tecnico abilitato, contenente:
  - copia del Verbali di collaudo
  - copia di attivazione connessione del Gestore di rete (pdf)
  - fotografie impianto ed eventuale accumulo (almeno 3) (pdf o formati immagine Dichiarazione di conformità dell'installatore dell'impianto ai sensi del DM 37/08 (pdf)
- attestazione del tecnico abilitato di regolare installazione dell'impianto su modello riepilogativo predisposto da SRA (pdf firmato, p7m)

## II) CONSULENZE E SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEI BENI DI CUI AL PUNTO I) SE IMPUTATI COME SPESA DI INVESTIMENTO

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- comprova dell'avvenuto pagamento dell'F24 riferito alla ritenuta d'acconto del professionista

## III) ARREDI

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - ▶ copia delle quietanze
  - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
  - ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati

## IV) MACCHINARI, ATTREZZATURE, STRUMENTI

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - ▶ copia delle quietanze
  - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
  - ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
- nel caso di APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
  - ▶ marchio EPA ENERGY STAR o equivalente (se previsto per famiglia di prodotto)
  - ▶ Fornitore dotato di etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (esempio EPEAT pertinente, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).
  - ▶ Se non disponibili i requisiti di cui sopra, il beneficiario deve dare evidenza (tramite autocertificazione propria o richiesta al fornitore) del possesso dei seguenti requisiti:
    - Marchio EPA ENERGY STAR o equivalente (se previsto per famiglia di prodotto)
    - Conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica
    - Conformità ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo], ove applicabile
    - Conformità ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti]

- ▶ Autocertificazione inerente all'iscrizione del fornitore (in alternativa distributore o produttore) al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra può essere documentato con la presentazione del fascicolo/scheda tecnica di ciascun prodotto/servizio acquistato.

## V) HARDWARE E SOFTWARE

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - ▶ copia delle quietanze
  - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna

- ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
- nel caso di APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
  - ▶ marchio EPA ENERGY STAR o equivalente (se previsto per famiglia di prodotto)
  - ▶ Fornitore dotato di etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (esempio EPEAT pertinente, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).
  - ▶ Se non disponibili i requisiti di cui sopra, il beneficiario deve dare evidenza (tramite autocertificazione propria o richiesta al fornitore) del possesso dei seguenti requisiti:
    - Marchio EPA ENERGY STAR o equivalente (se previsto per famiglia di prodotto)
    - Conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica
    - Conformità ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo], ove applicabile
    - Conformità ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti]
- ▶ Autocertificazione inerente all'iscrizione del fornitore (in alternativa distributore o produttore) al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra può essere documentato con la presentazione del fascicolo/scheda tecnica di ciascun prodotto/servizio acquistato.

#### **VI) ACQUISIZIONE DI BREVETTI CONCERNENTI NUOVE TECNOLOGIE DI PRODOTTI E PROCESSI PRODUTTIVI, KNOW-HOW O ALTRE FORME DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, DIRITTI DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO O DI CONOSCENZE TECNICHE ANCHE NON BREVETTATE**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- documentazione attestante acquisto/licenza/sfruttamento economico.

#### **VII) CERTIFICAZIONE DI QUALITA', DEPOSITO MARCHI E REGISTRAZIONE DEI BREVETTI**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- atti società certificatrice o società deposito marchi e registrazione brevetto

#### **VIII) VEICOLI LIMITATAMENTE AD AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE CON NON PIU' DI TRE POSTI A EMISSIONI ZERO (SOLO VEICOLI ELETTRICI) E LIMITATAMENTE A MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE QUALORA COSTITUISCANO IL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE SI ESPLICA L'ATTIVITA' PRINCIPALE SVOLTA DALL'IMPRESA A EMISSIONI ZERO (SOLO MEZZI ELETTRICI)**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/ giustificativo corredata di copia delle quietanze
- copia della carta di circolazione
- autocertificazione inerente la gestione dell'autoveicolo in linea con la gerarchia dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute)

#### **2.c ISTRUTTORIA RELATIVA A OPERAZIONI DI CREDITO EFFETTUATE DALLE IMPRESE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE E ISTRUTTORIA PER L'OTTENIMENTO DI GARANZIE IN FORMA DI FIDEJUSSIONE O DI GARANZIE A PRIMA RICHIESTA, RILASCIATE NELL'INTERESSE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA DA BANCHE, ISTITUTI ASSICURATIVI E CONFIDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 "DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI" CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia del contratto di mutuo/fidejussione che ha generato le spese

## **2.d SPESE PER GARANZIE AI FINI DELLA FIDEJUSSIONE PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO FORNITE DA UNA BANCA, DA UNA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa
- copia del contratto fidejussione che ha generato le spese

## **2.e PAGAMENTO DI CANONI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- copia del contratto firmato da entrambe le parti

## **2.f ACQUISIZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- comprova dell'avvenuto pagamento dell'F24 riferito alla ritenuta d'acconto del professionista
- copia del contratto firmato da entrambe le parti

## **2.g PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ PROMOZIONALI, STAMPA E REALIZZAZIONE DI MARCHI, LOGHI, IMMAGINI COORDINATE, BROCHURE, NEWSLETTER**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- copia del contratto firmato da entrambe le parti
- documentazione, anche fotografica, comprovante l'attività realizzata

## **2.h PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI, LIMITATAMENTE AL COSTO DELL'AFFITTO DI STAND E RELATIVO ALLESTIMENTO**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- copia del contratto firmato da entrambe le parti
- documentazione, anche fotografica, comprovante l'utilizzo dello stand e relativo allestimento

## **2.i LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA ANCHE IN COWORKING E RELATIVE SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E SPESE DI GESTIONE**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- contratto di locazione firmato da entrambe le parti

## **2.j UTILIZZO DI LOCALI AD USO UFFICIO, LABORATORIO, POSTAZIONI DI LAVORO OPPURE SPAZI COWORKING E RELATIVA STRUMENTAZIONE DI LAVORO**

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOI](#) in fase di rendicontazione del progetto

- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze
- copia del contratto firmato da entrambe le parti

## **3. SPESE NON AMMESSE**

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese concernenti:

- a) Spese del personale;

- b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari/amministratori dell'impresa e dei fornitori;
- c) Corsi di formazione del personale;
- d) Acquisto di terreni e fabbricati;
- e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
- f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
- g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- h) Spese per locazione finanziaria (leasing);
- i) Operazioni di lease – back;
- j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- k) Tablet, cellulari;
- l) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- m) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- n) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- o) Omologazione ed attestazioni di conformità;
- p) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- q) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nel caso in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- r) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- s) Noleggio di attrezzature, macchinari, veicoli;
- t) contributi in natura;
- u) suppellettili e complementi di arredo;
- v) veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi.

## ALLEGATO C – CRITERI DI VALUTAZIONE

### **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### **Azione A3.4**

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

### Tipologia A3.4.3

Interventi a sostegno dell'imprenditorialità

(Rif. Artt. 6 e 15)

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
<b>Criteri di valutazione</b>	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
<b>Indicatori</b>	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
<b>Giudizio</b>	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
<b>Coefficiente</b>	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
<b>Punteggio</b>	Costituisce il prodotto della seguente operazione:  giudizio * coefficiente.

La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
<b>Alto (5 punti)</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
<b>Medio-Alto (4 punti)</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi le questioni poste nel criterio.
<b>Medio (3 punti)</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
<b>Medio-basso (2 punti)</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
<b>Basso (1 punto)</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.



In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.

Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio NO = 0.

### Sezione 1 – CRITERI PRIORITARI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Qualora anche solo uno dei seguenti criteri di valutazione riporti un giudizio inferiore a **2 (Medio-basso)** il progetto non è ammesso. Il punteggio minimo realizzabile è pari a 26.

criteri di valutazione	indicatori	giudizio	coefficiente	punteggio minimo	punteggio massimo	
1. Qualità progettuale in termini di: a) fattibilità tecnica b) prospettiva di mercato c) sostenibilità economico-finanziaria	validità tecnica e fattibilità tecnico economica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di riferimento	basso	1	3	6	15
		<b>medio - basso</b>	<b>2</b>			
		medio	3			
		medio - alto	4			
		alto	5			
	potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati	basso	1	3	6	15
		<b>medio - basso</b>	<b>2</b>			
		medio	3			
		medio - alto	4			
		alto	5			
	coerenza delle proiezioni economico finanziarie con obiettivi da raggiungere	basso	1	3	6	15
		<b>medio - basso</b>	<b>2</b>			
		medio	3			
		medio - alto	4			
		alto	5			
2. Coerenza ed efficacia del modello organizzativo rispetto all'iniziativa imprenditoriale proposta	dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione con riferimento a persone e cose	basso	1	3	6	15
		<b>medio - basso</b>	<b>2</b>			
		medio	3			
		medio - alto	4			
		alto	5			
3. Grado di innovazione dei processi e dei prodotti	innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte del mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	basso	1	1	2	5
		<b>medio - basso</b>	<b>2</b>			
		medio	3			
		medio - alto	4			
		alto	5			
					<b>26</b>	<b>65</b>

## Sezione 2 – ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il punteggio minimo per la presente Sezione 2 è pari a 18.

### Sezione 2.1

criteri di valutazione	indicatori	giudizio	coefficiente	punteggio minimo	punteggio massimo	
4. Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di:	applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare	sì	2	1	almeno 8 punti	16
		no	0			
	riuso dei residui di lavorazione	sì	2			
		no	0			
	riduzione e riciclo dei rifiuti	sì	2			
		no	0			
	riduzione e abbattimento degli inquinanti	sì	2			
		no	0			
	efficientamento energetico	sì	2			
		no	0			
	risparmio delle risorse energetiche	sì	2			
		no	0			
	utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	sì	2			
		no	0			
	risparmio delle risorse idriche	sì	2			
		no	0			

### Sezione 2.2

criteri di valutazione	indicatori	giudizio	coefficiente	punteggio minimo	punteggio massimo	
5. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico/aree interne	iniziative realizzate in aree di svantaggio socio-economico/aree interne di cui all'allegato E al presente bando in cui l'impresa abbia la sede legale o operativa fino alla presentazione del rendiconto	sì	2	1		2
		no	0			
6. Incremento occupazionale dell'impresa rispetto al termine del progetto	incrementi occupazionali realizzati dall'avvio del progetto fino alla data di conclusione del progetto Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto. Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 part time al 50% = 0,5) risultanti alla data di presentazione del rendiconto. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione	pari o superiore a 3 unità	8	1	almeno 4 punti	8
		pari ad almeno 2 e inferiore a 3 unità	6			
		pari al almeno 1 ed inferiore a 2 unità	4			
		0 unità	0			
7. Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità	presenza soggetti disabili ex lege 68/1999 nel team progettuale intesa anche come assunzione, sia per imprese non soggette ad obbligo, sia per imprese soggette all'obbligo, in misura eccedente la quota obbligatoria dell'avvio alla presentazione del rendiconto	sì	2	1		2
		no	0			

Sezione 2.3 criteri relativi al soggetto

criteri di valutazione	indicatori	giudizio	coefficiente	punteggio minimo	punteggio massimo
8. Imprenditoria femminile (solo per le imprese già costituite)	L'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (Dpreg 312/211) fino presentazione del rendiconto	si	2	1	2
		no	0		
9. Imprenditoria giovanile (solo per le imprese già costituite)	L'impresa costituita in forma di società in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane oppure l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani oppure l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare è un giovane. Giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età ai sensi del dpreg 114/2021 fino presentazione del rendiconto	si	2	1	2
		no	0		
10. Possesso dello stato di precariato ai sensi della vigente normativa (solo per aspirante imprenditore)	Soggetti che al momento della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di formazione e lavoro; 4) contratto di inserimento; 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 6) contratto di lavoro a progetto; 7) contratto di lavoro interinale; 8) contratto di somministrazione di lavoro; 9) contratto di apprendistato. Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e contratti precari, salvo il caso in cui dalla prestazione di lavoro subordinato o dall'attività di lavoro autonomo o dall'attività di impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.	si	4	1	4
		no	0		
11. Possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa (solo per aspirante imprenditore).	I seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale ed appartenenti ad una delle seguenti categorie: 1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi; 2. Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi; 3. Persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022) 4. Persone disoccupate che abbiano richiesto l'anticipo della NASpl per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di socio - lavoratore) Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l'impiego regionali. L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego. Al fine del computo del periodo di disoccupazione, il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo dei 4, 6 e 12 mesi, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.	si	4	1	4
		no	0		

## ALLEGATO D - AREE INTERNE

### **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### **Azione A3.4**

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

### **Tipologia A3.4.3**

Interventi a sostegno dell'imprenditorialità

(Rif. Allegato C)

<b>Area Interna Alta Carnia</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Canal del Ferro-Val Canale</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Dolomiti Friulane</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Valli del Natisone – Valli del Torre</b> (comprendente i Comuni di)
Ampezzo	Chiusaforte	Andreis	Attimis
Arta Terme	Dogna	Arba	Drenchia
Cercivento	Malborghetto Valbruna	Barcis	Faedis
Comeglians	Moggio Udinese	Castelnovo del Friuli	Grimacco
Enemonzo	Pontebba	Cavasso Nuovo	Lusevera
Forni Avoltri	Resia	Cimolais	Magnano in Riviera
Forni di Sopra	Resiutta	Claut	Nimis
Forni di Sotto	Tarvisio	Clauzetto	Prepotto
Lauco		Erto e Casso	Pulfero
Ovaro		Fanna	San Leonardo
Paluzza		Frisanco	San Pietro al Natisone
Paularo		Maniago	Savogna
Prato Carnico		Meduno	Stregna
Preone		Montereale Valcellina	Taipana
Ravaschetto		Pinzano al Tagliamento	Tarcento
Raveo		Sequals	Torreano
Rigolato		Tramonti di Sopra	
Sappada		Tramonti di Sotto	
Sauris		Travesio	
Socchieve		Vajont	
Sutrio		Vito d'Asio	
Treppo Ligosullo		Vivaro	
Verzegnis			
Villa Santina			
Zuglio			

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE